

VIA: dal Ministero dell'ambiente chiarimenti sul contributo

11 Gennaio 2005

Con la Circolare 18 ottobre 2004, pubblicata sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004, il Ministero dell'ambiente ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti da porre in essere in sede di presentazione dell'istanza di VIA statale, previsti dall'art. 27 della Legge 136/1999.

Tale norma ha infatti introdotto l'obbligo per coloro che devono presentare domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale su interventi assoggettati alla procedura di VIA statale (art. 1, DPCM 377/1988), di versare allo Stato un contributo pari allo 0,5 del valore delle opere da realizzare, qualora esso superi i 5 milioni di Euro.

Il contributo è finalizzato a sostenere le spese attinenti a questa procedura ed è pertanto assegnato al Ministero dell'ambiente, presso cui operano le due Commissioni VIA, quella ordinaria e quella speciale per le opere nazionali strategiche di cui al D.Lgs. 190/2002.

In particolare, la Circolare precisa che l'istanza di VIA - da presentare al Ministero dell'ambiente, Direzione per la salvaguardia ambientale, Divisione III, Via Cristoforo Colombo 44, 00147, ROMA - dovrà essere accompagnata da una dichiarazione giurata o da una autocertificazione con cui si attesti il valore complessivo dell'opera da realizzare e l'ammontare del relativo contributo.

La dichiarazione giurata o l'autocertificazione dovranno essere prodotte del legale rappresentante del committente dell'opera da sottoporre a VIA ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all'Albo responsabile del progetto o dello studio di impatto ambientale.

La dichiarazione giurata relativa al valore delle opere dovrà essere trasmessa al Ministero dell'ambiente anche nel caso in cui il valore dell'opera sottoposta a VIA sia inferiore a 5 milioni di Euro e quindi il contributo non sia dovuto.

La Circolare precisa che per "valore complessivo dell'opera" deve intendersi la

stima dettagliata del “costo dei lavori”” (ossia tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell’opera, incluse le opere di mitigazione e quelle previste dallo studio di impatto ambientale nonché gli oneri per la sicurezza) e delle “spese generali”” (ossia tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio d’impatto ambientale, alla direzione dei lavori, ad attività di consulenza, spese per pubblicità, rilievi, accertamenti, indagini, collaudo tecnico amministrativo e statico, per allacciamenti ai servizi pubblici nonché spese per imprevisti), anch’esse a loro volta articolate secondo le singole voci di costo. Tutte le somme dovranno essere comprensive di IVA.

Insieme alla domanda di VIA ed alla attestazione di cui sopra, il proponente l’opera dovrà produrre l’originale della quietanza rilasciata dalla sezione territorialmente competente della Tesoreria o della ricevuta di conto corrente postale comunque intestata alla suddetta Tesoreria, pena il mancato avvio del procedimento di Valutazione d’impatto ambientale.

Qualora nel corso dell’istruttoria dovesse emergere la necessità di modificare il progetto presentato, insieme alle modifiche progettuali dovranno essere trasmesse al Ministero la dichiarazione con il valore aggiornato del costo dell’opera e l’attestazione del pagamento dell’eventuale relativo saldo.

[1899-Circolare Ministero Ambiente del 18 ottobre 2004.pdf](#)[Apri](#)